

causa, in quanto, essendo i singoli contratti assicurativi concatenati tra di loro e concorrendo ogni contratto alla formazione delle due masse di premi e rischi, la predetta corresponsione, nella sovrapprossettata ipotesi, trova sempre giuridica giustificazione (causa) nella riferibilità del premio alla massa dei rischi inerenti agli altri contratti. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

#### TRIBUNALE DI FIRENZE,

Sentenza 27 dicembre 1945; Pres. TOMMASI, Est. GIAN-NATTASIO; Carina (AVV. BALIZZA) c. Della Gherardesca (AVV. SOLDANI, BUONAMICI).

Divisione — Divisione ereditaria — Soddisfatto delle ragioni del coniuge superstite — Impugnazione per eccessiva onerosità — Inammissibilità (Cod. civ., art. 547, 1467).

*L'atto col quale l'erede soddisfa le ragioni del coniuge superstite, mediante l'assegnazione di una rendita vitalizia, avendo carattere divisionale, non è impugnabile con l'azione di risoluzione per eccessiva onerosità. (1)*

Il Tribunale ecc. (Omissis). — La legge ha particolarmente determinati i modi d'impugnativa dell'atto di divisione e da tale determinazione discende la non compatibilità di un'azione di risoluzione per eccessiva onerosità, a norma dell'art. 1467 cod. civ. Se si ritenesse il contrario si riconoscerebbe al dividente un'azione illimitata nel tempo e per un'onerosità anche minore della proporzione di un quarto; quel che più conta, si verrebbe a mantenere costantemente incerta ogni divisione fra coeredi, a turbare la stabilità dei domini, che l'interesse sociale vuole invece che sia mantenuta, e a rendere incerti i rapporti fra i dividendi, i quali da un momento all'altro, per tutta la loro vita e magari per quella dei loro figli, si vedrebbero esposti al pericolo di dover tornare a ripristinare il primitivo stato di comunione già disciolto. (Omissis)

Ma anche se si dovesse ritenere che l'art. 1467 cod. civ., il quale si applica ai contratti conclusi prima del 21 aprile 1942, se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva la eccessiva onerosità si siano verificati dopo (art. 168 disp. trans.), sia invocabile anche in tema di divisione, la risoluzione per onerosità non può essere domandata dalla contessa Maria Carina in ordine al contratto De Lucia 3 gennaio 1942.

L'art. 1468 cod. civ. ha per titolo « contratto con prestazioni corrispettive », che è quel contratto che ha per oggetto attribuzioni patrimoniali in situazione di sinalagma, ossia il contratto in cui l'attribuzione procurata o promessa ad una parte è scopo dell'attribuzione procurata o promessa all'altra. Con la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione è accolto il principio dell'implicita soggezione dei contratti corrispettivi alla clausola *rebus sic stantibus*, secondo una tradizione italiana, seguita fino ad ora solo da alcuni sistemi positivi stranieri; ma, come è chiarito nella Relazione al Libro delle obbligazioni (n. 133), tale clausola spiega la sua efficacia non tanto di fronte agli eventi più gravi e generalissimi, per i quali il legislatore, di regola, interviene con leggi speciali per disciplinare l'influenza sui contratti in corso, quanto di fronte agli avvenimenti straordinari e imprevedibili che vengono a turbare profondamente l'equilibrio contrattuale, pur non avendo una portata generale tale da incidere nella vita della Nazione. (Omissis)

(1) Sulla impugnabilità per eccessiva onerosità degli atti di divisione ereditaria (tra i quali atti rientra indiscutibilmente il soddisfacimento delle ragioni del coniuge superstite ex art. 547 cod. civ.) non esistono, a quanto ci consta, precedenti giurisprudenziali editi.

La Relazione al Libro delle obbligazioni, citata nel testo della sentenza, leggesi in *Le Leggi*, 1941, pag. 1165, n. 133.

Nel caso in esame, di soddisfazione delle ragioni del coniuge superstite mediante assegnazione a questo ultimo di una rendita vitalizia, soltanto la prestazione dovuta dal conte Ranieri Della Gherardesca è ad esecuzione differita, non quella della contessa Maria Carina (rinunziare al diritto di usufrutto uxorio sopra l'eredità del conte Guido Alberto Della Gherardesca), che è ad esecuzione immediata. Se anche per una siffatta prestazione si ammettesse una postuma eccessiva onerosità, si arriverebbe all'assurdo di riconoscere ad es. al venditore di fondi rustici il diritto di chiedere, senza limite di tempo, la risoluzione del contratto di vendita, solo perchè, col volgere degli anni, il valore delle raccolte e dei prodotti del suolo è notevolmente aumentato.

Ma la portata dell'art. 1467 è rigorosamente limitata ed il legislatore, ad evitare interpretazioni troppo late, ha stabilito che il concetto di eccessiva onerosità non opera quando non è superata l'alea normale del contratto o quando il contratto è essenzialmente o convenzionalmente aleatorio. Il rogito De Lucia di costituzione di rendita vitalizia ha creato un contratto che è essenzialmente aleatorio e perciò anche sotto questo profilo non risolubile.

Nè si dica che l'aleatorietà del vitalizio è rappresentata soltanto dalla durata di vita del vitalizio e non anche dalla oscillazione della moneta che viene corrisposta perchè l'art. 1879 capv. cod. civ. dimostra il contrario, quando afferma che il debitore della rendita vitalizia è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione; cosicchè se la prestazione dovuta dal conte della Gherardesca dovesse, per avvenimenti straordinari o imprevedibili, divenire troppo onerosa, egli neppure potrebbe invocare la risoluzione a norma dell'art. 1467 o dell'articolo 1468 cod. civile.

Nè deve indurre a diversa conclusione l'accento fatto dalla parte attrice all'eventualità deprecata che la svalutazione della lira assuma aspetti ancora più allarmanti, sì che l'assegno vitalizio divenga addirittura irrisorio. In tale eventualità si verificherebbe un evento di portata generale interessante la vita della Nazione e per il quale il legislatore interverrebbe con provvedimenti a carico della proprietà immobiliare diretti a ristabilire l'equilibrio.

Per questi motivi, ecc.

#### TRIBUNALE DI MILANO.

Sentenza 10 dicembre 1945; Pres. MANCA, Est. ARRU; ~~Carina~~ (AVV. LEVI) c. ~~Della Gherardesca~~ nazionale (AVV. BARTOLI) ~~Carina~~ (AVV. LEVI).

Israelit — Alienazione di azienda dopo l'entrata in vigore del r. d. l. 9 febbraio 1939 n. 126 — Diritto alla retrocessione (R. d. l. 9 febbraio 1939 n. 126, norme di attuazione e integrazione delle disp. dell'art. 10 r. d. l. 17 novembre 1938 n. 1728, limiti alla proprietà immob. e alla attività ind. e comm. dei cittadini ital. di razza ebraica, art. 47 e segg.; d. legis. luog. 5 ottobre 1944 n. 252, pubbl. ed entrata in vigore del r. d. l. 20 gennaio 1944 n. 26, reintegrazione nei dir. patrim. dei citt. ital. o stranieri già dichiarati o considerati di r. e., art. 12 e segg.).

Israelit — Retrocessione di azienda alienata coattivamente, ai sensi dell'art. 60 r. d. l. 9 febbraio 1939 n. 126 — Società in accomandita — Retrocessione globale della quota del socio accomandatario e della quota del socio accomandante (R. d. l. 9 febbraio 1939 n. 126, art. 60; d. legis. luog. 5 ottobre 1944 n. 252, art. 13).

Israelit — Retrocessione di azienda alienata coattivamente, ai sensi dell'art. 60 r. d. l. 9 febbraio 1939 n. 126 — Miglioramenti — Utile di bilancio non percepiti — Comprensione (R. d. l. 9 febbraio 1939 n. 126, art. 60; d. legis. luog. 5 ottobre 1944 n. 252, art. 12).

*L'alienazione di azienda, avvenuta dopo l'entrata in vigore del r. d. l. 9 febbraio 1939 n. 126, che disciplina*

le limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali da parte dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica, specie se stipulata secondo le disposizioni degli art. 60 e seguenti, non può ritenersi libera e spontanea; e pertanto deve riconoscersi, in favore dell'alienante, il diritto alla retrocessione, ai sensi del d. legisl. luog. 5 ottobre 1944 n. 252. (1)

Nel caso di società in accomandita, spetta al socio accomandatario la retrocessione non soltanto della sua quota, ma anche di quella dell'accomandante, cioè la retrocessione di tutta l'azienda, quale fu interamente trasferita d'ufficio con provvedimento della pubblica autorità. (2)

Tra i miglioramenti apportati all'azienda, di cui all'art. 12 d. legisl. luog. 5 ottobre 1944 n. 252, rientrano anche gli utili di bilancio, che gli interessati non abbiano percepito e si trovino in cassa. (3)

Il Tribunale, ecc. — Per stabilire se la convenuta ha diritto di esperire la prova testimoniale, con la quale si propone di dimostrare che la vendita dell'azienda è stata da Sonnino conclusa spontaneamente in conseguenza delle trattative iniziate fra loro anteriormente alla pubblicazione dei provvedimenti per la difesa della razza italiana, emanati con r. decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, sebbene formalmente sia stata stipulata, per precisa disposizione legislativa, in conformità alle norme contenute negli art. 60, 61, 62 del r. decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126 riguardante l'attuazione e la integrazione delle prescrizioni dell'art. 10 dell'accennato decreto del 1938, che contempla i limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale imposti ai cittadini di razza ebraica, è necessario accertare se, in virtù dell'accennata legislazione, il cittadino italiano appartenente alla razza ebraica, socio illimitatamente responsabile di una società non azionaria, sia stato spogliato del diritto di disporre liberamente e pertanto di alienare la quota sociale, ovvero abbia conservato tale suo diritto pur dovendo sottostare, all'atto della cessione, a limitazioni consistenti nell'osservanza di una speciale procedura di trapasso.

Dall'esame di tutta la legislazione razziale si evince che lo Stato si proponeva di eliminare il cittadino di razza ebraica dalla vita politica, intellettuale ed economica della Nazione, intendeva considerarlo come un essere inferiore al cittadino ariano, negandogli l'esercizio di alcuni diritti e facoltà pubbliche e private o riducendogli rigorosamente l' esplicazione di quelle poche consentite.

Nella sfera economica, di cui interessa in questo processo, che è forse una delle più importanti per l'influenza che attraverso l'industria ed i commerci avrebbero ugualmente esplicato gli ebrei nella vita nazionale, in piena attuazione del regime razziale, per raggiungere l'accennato intento non era sufficiente limitare il diritto alla proprietà immobiliare o privare del diritto di essere proprietario o gestore di aziende dichiarate interessanti la difesa nazionale od impieganti più di cento persone, era invece indispensabile e necessario adottare sistemi rigorosi che ponessero lo Stato nella situazione di attuare le leggi evitando le evasioni che l'amicizia, la compiacenza e l'interesse di cittadini ariani avrebbero realizzato d'accordo con le persone che dovevano assoggettarsi ad esse. E con le norme di attuazione, contenute nel decreto del 9 febbraio 1939, si dimostra di volere seriamente conseguire l'intento, limitando l'opera degli interessati nella liquidazione di tutto il patrimonio che non può essere conservato.

La denuncia delle aziende industriali e commerciali, i loro elenchi, la nomina del commissario di vigilanza disposta dal Ministro delle finanze, i poteri illimitati del commissario che, non solo inventaria i beni dell'azienda, ma provoca l'intervento del Ministro delle finanze per evitare gli atti di amministrazione che ritiene pregiudiz-

ievoli alla sua consistenza, costituiscono una tangibile ed incontrastata manifestazione della volontà dello Stato di subingredire momentaneamente nei diritti dei proprietari per realizzare il trapasso agli ariani dei loro beni.

Che l'azienda o la quota sociale dell'accomandatario siano non solo idealmente, ma anche sostanzialmente sfuggite al potere, che ne aveva, in precedenza alle nuove leggi, il singolo proprietario titolare di disporre, lo si deduce dall'aver prescritto limitazioni gravi alla vendita diretta, dall'essersi sostituito lo Stato all'inattività del cittadino nel periodo di sei mesi decorrenti dalla nomina del commissario di vigilanza, termine consentito per le vendite dirette, dall'aver in ogni caso assoggettato le vendite all'approvazione del Ministro delle finanze, dall'aver infine vincolato il prezzo acquistandolo al Tesoro e consegnando in sua vece titoli nominativi del debito pubblico.

Nè a menomare la convinzione che con la richiamata legge del febbraio 1939 il cittadino ebreo è stato costretto a vendere sia direttamente che a mezzo degli organi governativi, che ha subito l'espropriazione coatta dei suoi beni, giova invocare quanto dispone l'art. 58 della legge, perchè, se non può contestarsi che con detta norma si consente nell'anzidetto periodo di sei mesi di alienare direttamente, non può da ciò trarsi la persuasione che l'ebreo possa agire liberamente, perchè per vendere deve richiedere l'autorizzazione del Ministro delle finanze e consentire il reimpiego del prezzo da parte del notaio rogante l'atto, cui vien comminata in proposito una particolare responsabilità; queste gravi interferenze si traducono in serie menomazioni del diritto di proprietà e si risolvono nell'inesistenza della libera ed assoluta disponibilità del proprio bene, ed escludono che, anche nell'ipotesi dell'art. 58, possa configurarsi una libera vendita.

In sostanza l'indisponibilità delle aziende e quote sociali, proclamata dall'art. 54 della legge di attuazione del 1939, fino alla classificazione delle aziende negli elenchi, diviene per il cittadino ebreo una dura realtà, perchè mai più egli potrà rifiutarsi di vendere, concludere direttamente ed incassare il prezzo, anche se, per agevolare il conseguimento del proprio intento, il legislatore gli consentirà di intervenire realizzando in tal modo un maggior prezzo, economia di spese, perchè il commissario che assume la gestione deve essere retribuito in proporzione all'opera svolta; e risparmio di tempo, perchè la vendita deve realizzarsi nel termine di sei mesi. Mentre dalla pubblicazione dell'art. 10 della legge del novembre 1938 il cittadino ebreo ha appreso che non potrà possedere o gestire aziende, da quella di attuazione del 1939 ha tratto la conoscenza che i suoi beni dovevano cedere o col suo intervento o direttamente dallo Stato, ha constatato quindi di essersi trovato quasi nella stessa situazione in cui trovasi il fallito rispetto al curatore ed al giudice delegato e l'interdetto rispetto agli organi che esercitano la tutela, ossia di non potere concludere un valido negozio giuridico.

Da quanto è stato esposto si trae la conclusione che le vendite stipulate dai cittadini di razza ebraica dopo l'11 febbraio 1939, giorno in cui è entrato in vigore il decreto 9 febbraio 1939 n. 126, non possono ritenersi compiute liberamente e spontaneamente, ma imposte loro dall'autorità dello Stato, che non solo prescriveva la alienazione, ma stabiliva accuratamente il materiale svolgimento della relativa procedura.

Supposto che l'art. 58 della legge testè richiamata avesse consentito la completa esplicazione del diritto di proprietà, non potrebbe la convenuta conseguire l'ammissione della prova, perchè la vendita del Calzificio è stata fatta secondo le disposizioni contemplate negli art. 60 e segg., ossia direttamente dallo Stato.

Non può insinuarsi che, pure adottando questa forma, l'attività del singolo si sarebbe egualmente esplicata perchè purtroppo la tecnica della cessione è consegnata in maniera da escludere ogni sua ingerenza, se si fa astrazione dalla facoltà di contestare il prezzo, seguendo una procedura rigorosa cui per necessità egli deve sottostare.

(1-3) Le questioni come sopra risolte non hanno, per quanto consta, precedenti giurisprudenziali editi. In genere, sulle limitazioni già imposte dalle leggi razziste alla partecipazione in aziende industriali e commerciali, v. Cass. 13 febbraio 1942, *Foro It.*, 1942, I, 549, con nota.

Ad escludere anche il più vago dubbio, è opportuno rammentare che l'alienazione delle aziende, per giudizio insindacabile del Ministro delle finanze di concerto con quello delle corporazioni, è disposta con decreto per motivi di pubblico interesse, quasi fossero beni da espropriarsi per ragioni di utilità pubblica; che la cessionaria deve essere una società anonima regolarmente costituita o da costituire ossia un ente che offra serie garanzie; e soprattutto che la cessione, come meglio illustreremo in seguito, si estende a tutta l'azienda anche se ad essa partecipino, sotto la forma legale della società in accomandita, soci accomandanti, dei quali, sia che siano cittadini ebrei od ariani, non viene richiesto il consenso. (*Omissis*)

Pertanto a Sonnino deve riconoscersi, in virtù del decreto legislativo luog. 5 ottobre 1941 n. 252, il diritto a sentire disporre in questa sede la retrocessione a suo favore di tutta l'azienda, cioè non solo della sua quota di socio accomandatario, ma anche di quella dell'accomandante Hirsch Enrica.

A torto la convenuta si oppone all'accoglimento di tale pretesa, perchè in tal modo dimostra di ignorare la legge del 1939, che, mentre per la cessione trattata e conclusa dal privato consentiva il trasferimento della sola sua quota a favore di società commerciali o di persone appartenenti alla razza ariana, per quella squisitamente coatta, eseguita di ufficio nel pubblico interesse, esigeva il trapasso dell'intera azienda a società anonima costituita o da costituirsi all'uopo, anche dal commissario di vigilanza. Il pubblico interesse che desta l'azienda e la necessità di trovare una anonima disposta a rilevarla, o di crearne una per tale scopo, giustificava la dura necessità di sacrificare i diritti degli accomandanti la cui presenza nei nuovi enti sarebbe stata difficilmente accettata, e quindi rappresentava un ostacolo all'attuazione della legge.

L'applicazione pratica della legge, come evincesi dalla documentazione allegata al rogito Chierichetti, induce a perseverare in questa convinzione. Nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1941 autorizzante la vendita, si considera l'Azienda in sé stessa, non si accenna ad adesione al trasferimento dell'accomandante, anch'essa di razza ebraica, sebbene risulti che anche costei il 2 agosto 1939 avesse, assieme al marito Sonnino, presentato al Ministero l'istanza di nomina del commissario di vigilanza, si dispone che il prezzo rappresentato dalla quota di quest'ultima le venga corrisposto liberamente senza richiederle di convalidare il negozio definito anche nel suo interesse.

Del resto la dizione letterale della legge non genera equivoco nè ammette differente interpretazione, chè sarebbe in contrasto col superiore fine di soddisfare il pubblico interesse sostenere che l'accomandante avesse potuto negoziare liberamente la sua quota, perchè gli si sarebbe riconosciuto il potere di pregiudicare il compito che lo Stato affidava ai suoi organi. Se tale facoltà fosse stata riconosciuta, non solo la legge avrebbe contemplato particolarmente la figura dell'accomandante, astenendosi dal persistere nell'indicare oggetto della cessione l'azienda ed omettendo di richiamare la quota dell'accomandatario, come invece fece nel precedente art. 58, ma il decreto luog. che dispone la retrocessione non sarebbe stato congegnato in maniera da confermare l'accennata interpretazione. Devesi rammentare che per il trasferimento della quota di eccedenza dei beni immobiliari all'Ente di gestione e liquidazione, era stato previsto che sui beni da trasferirsi gravasse un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica; che nel caso si fosse avvertita tale ipotesi l'art. 31 decreto legge 9 febbraio 1939 concedeva all'Ente di gestione, per l'intuitibile e logica ragione che la liquidazione del bene ebraico doveva essere in ogni modo favorita, la facoltà di estinguere l'usufrutto mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità; che l'art. 3 del decreto luog. del 1944, in relazione a tale situazione, ordina al titolare del diritto di nuda proprietà su di un bene, che intende oggi ottenere la retrocessione, di restituire, assieme agli speciali certificati trentennali

emessi a suo favore, anche la somma che l'E.G.E.L.I. ebbe, all'atto dell'acquisizione del bene, a corrispondere al titolare del diritto di usufrutto, concedendogli in tal modo un vantaggio senza danno dell'usufruttuario, che ha liberamente ricevuto il prezzo dell'usufrutto, che poteva impiegare a suo piacere e che perciò non aveva ragioni da opporre al consolidamento.

Poichè identico procedimento, per l'art. 13 del decreto legge 5 ottobre 1944, deve seguirsi nella retrocessione delle aziende alienate ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo del febbraio 1939, può asserirsi con tranquilla coscienza che la legge riparatoria conferma che la cessione dell'azienda Sonnino è stata richiesta e voluta dagli organi governativi competenti, ed è forzata sia per la quota dell'accomandatario che per quella dell'accomandante, al pari del trasferimento degli immobili, compresi nella quota di eccedenza, all'Ente di gestione e liquidazione. A titolo di riparazione del maggiore danno risentito e nell'interesse pubblico, costituito dall'interesse che le aziende siano affidate a persone atte a farle funzionare, in relazione al fatto che l'accomandante ha avuto la disponibilità liquida del valore della sua quota che ha potuto impiegare o spendere, è consentito all'accomandatario di richiedere tutta l'azienda versandone l'intero prezzo per cui è stata espropriata. (*Omissis*)

Stabilito che l'azienda deve restituirsi nella sua integrità, è opportuno determinare fin da ora i criteri che devono regolare la retrocessione. Come il trasferimento è stato concluso in base al bilancio allegato al rogito Chierichetti, così pure la cessione deve effettuarsi informandosi ad un bilancio predisposto in conformità agli stessi criteri; si dovrà sostanzialmente agire in modo che il sistema adottato allora sia osservato anche oggi. Sarà affidato al consulente tecnico il compito di esaminare questa situazione, al pari di accertare l'ammontare degli utili che la convenuta pretende di prelevare in quanto appartengono ad essa e non sono dell'azienda, che li detiene per sua concessione, e di dire se sussistano i miglioramenti, che si richiedono nella somma di lire 1.200.000.

Per consentire alle parti di risolvere in seguito bonariamente le questioni, sulle quali non può essere oggi emessa una pronuncia per insufficienza di elementi probatori, si ravvisa opportuno precisare che nella generica espressione di miglioramenti rientrano non solo le migliorie arretrate agli stabili ed ai macchinari, ma anche gli utili di bilancio presenti nelle casse sociali, in quanto questi si risolvono in un potenziamento economico straordinario ed eccezionale, attribuito spontaneamente all'azienda da coloro che avevano diritto di percepirla e che ciò non fecero. Nella specie non è logico, nè giuridico, attenersi al concetto di miglioria, che si trae dalle norme vigenti nell'ambito dei diritti reali; è giuridico invece ed equo allargare questo concetto in relazione alla vasta sfera dei rapporti commerciali, onde evitare l'evenienza ingiusta che il patrimonio di una persona, che aveva legittimo motivo di agire nel proprio interesse, si risolva in un incremento del patrimonio altrui senza giusto motivo. Sarebbe del resto assurdo pretendere che la convenuta si privi degli utili della gestione di quell'azienda, che ha lecitamente acquistato senza arrecare col proprio fatto danno a Sonnino, sarebbe antiguridico pretendere che queste somme siano consegnate a Sonnino a titolo di risarcimento per essere stato spossessato dell'azienda, in quanto nessuna colpa può farsi ricadere per tutto ciò all'attuale resistente, sarebbe iniquo accogliere simile pretesa, ove fosse esplicitamente proposta, perchè Sonnino, che ha goduto il reddito dei titoli nominativi corrispettivo dell'azienda, ha diritto, cedendo i titoli e pagando la differenza, di riprendersi la sua azienda in piena efficienza e non i guadagni che ha fornito ai suoi titolari, guadagni che, se sono lauti, devono renderlo sicuro della sua attuale affermazione nell'ambito dei concorrenti. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.